

rali di fronte all'avanzamento eccezionalmente rapido degli ufficiali in servizio attivo ».

RISPOSTA. — « Le promozioni nel grado di colonnello delle categorie in congedo avvenute nel novembre 1915 ed a cui si riferisce l'onorevole interrogante furono disposte in base ai normali quadri di avanzamento che erano stati formati in principio di detto anno.

« Ulteriori promozioni in quel grado non poterono essere disposte, se non dopo la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1916, i quali subirono ritardo essendo dovuto emanare in proposito le norme speciali del decreto luogotenenziale 21 aprile 1916, n. 466, che hanno colmato una lacuna della legislazione precedente.

« Appena tali quadri poterono essere formati, si provvide ad un primo decreto di promozioni in data 21 settembre 1916 e poi se ne effettuarono altre con decreto 16 novembre ultimo, esaurendo così i quadri dell'aunata.

« Il ministro
« MORRONE ».

Visocchi. — *Ai ministri delle finanze e dei lavori pubblici.* — « Per sapere se credano giusto ed opportuno esonerare dal pagamento del centesimo di guerra (come già si pratica nei riguardi della Cassa depositi e prestiti) i contributi che si pagano dallo Stato e dalle province ai Consorzi di bonifica, che debbono considerarsi come rimborso di spese sostenute dai Consorzi per conto dei suddetti enti ».

RISPOSTA. — « I pagamenti effettuati dallo Stato e dalle provincie a Consorzi idraulici a titolo di contributo, di scolo e di bonifica furono già dichiarati esenti dal contributo del centesimo di guerra costituendo appunto un rimborso della spesa dai consorzi sostenuta per conto di detti enti.

« La risoluzione in tali sensi, pienamente conforme al desiderio dell'onorevole interrogante, è compresa in un primo elenco di massime emesse dalla competente Direzione generale delle imposte e contenute in apposito fascicolo che ha già avuta la massima diffusione.

« Il sottosegretario di Stato
« DANIELI ».

Zegretti. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere le ragioni per le quali sia trascurato l'avanzamento dei giovani delle ultime tre classi di sostituti segretari del ruolo organico della giustizia militare, contrariamente a quanto si è disposto per tutte le armi e per tutti i servizi dell'esercito, e non siano estese ad esse le disposizioni dei decreti luogotenenziali nn. 648 e 732; e insieme se si reputi opportuno nominare ai quindici posti vacanti di ufficiale istruttore, mediante promozione al grado di capitano; e infine se non apparisca giusto chiamare, per la graduatoria, ad unico esame orale i sostituti segretari del ruolo organico della giustizia militare ».

RISPOSTA. — « 1.º In occasione dell'applicazione del decreto luogotenenziale 27 aprile 1916, n. 494, di militarizzazione temporanea del personale della giustizia militare, due soli funzionari di segreteria vennero riconosciuti in condizioni tali da dover essere eliminati dal servizio effettivo e conseguentemente le promozioni nel personale di segreteria furono molto ristrette.

« Nel personale del pubblico ministero le eliminazioni e conseguentemente le promozioni furono più numerose, ma ciò torna indirettamente a vantaggio anche dei funzionari di segreteria (e specialmente di quelli delle ultime classi) i quali possono concorrere ad occupare i posti vacanti nel ruolo dei sostituti avvocati militari di seconda classe.

« E di fatti, subito dopo effettuate le promozioni nel personale del pubblico ministero, fu bandito un concorso per ricoprire otto posti rimasti vacanti nel ruolo dei sostituti avvocati militari di seconda classe, concorso riservato ai funzionari delle segreterie dei tribunali militari.

« 2.º I decreti luogotenenziali n. 648 del 19 maggio 1916 e n. 732 dell'8 giugno 1916 autorizzarono collocamenti fuori quadro, rispettivamente di ufficiali del Genio e dei carabinieri Reali. Tali disposizioni non possono essere estese ai funzionari della giustizia militare perchè questi, sebbene militarizzati per la durata della guerra, appartengono alla categoria degli impiegati civili ed una determinazione di massima del Consiglio dei ministri vieta in modo assoluto aumenti d'organico e nuove ammissioni di personali civili, e conseguentemente anche collocamenti fuori quadro.